

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE NON ISTITUZIONALE RIVOLTO A SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO

L'anno 201__ il giorno _____ del mese di _____ in Sesto Fiorentino (FI), presso la sede della Società della Salute Fiorentina Nordovest via Gramsci,561,

TRA

La **Società della Salute Fiorentina Nordovest**, in seguito denominata solo "l'Ente", rappresentata da Franco Doni Direttore, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, partita I.V.A. n. 05517830484;

E

- **l'Associazione di Volontariato "Associazione Comunale Anziani per il Volontariato" Onlus**, con sede in Viale Ariosto, 210, Sesto Fiorentino, iscritta al Registro Regionale del Volontariato ex art. 4 L.R..T. n. 28/93 con decreto n. 399 del 27/05/1994, C.F. 94039160489 nella persona del Sig. Giacomo Svicher in qualità di Presidente dell'Associazione a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;

E

- **l'Associazione di Volontariato "Auser Volontariato"**, con sede in Viale Pasolini, 105, Sesto Fiorentino, iscritta al Registro Regionale del Volontariato ex art. 4 L.R..T. n. 28/93 con decreto n. 89 del 11/02/1994, C.F. 94043570483 nella persona del Sig. Andrea Petracchi in qualità di Presidente dell'Associazione a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;

VISTE

- la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge Regione Toscana n. 28/1993;
- la legge Regione Toscana n. 41 del 24/02/2005 "Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- la delibera della Giunta Esecutiva della Società della salute Fiorentina Nordovest n. 2 del 9 febbraio 2012;

PRESO ATTO CHE

- le Associazioni sopra identificate sono regolarmente iscritte al registro regionale del volontariato ex L.R.T. 28/93;
- non sono in corso procedure di revoca;
- le Associazioni operano prevalentemente nel settore sociale;
- le Associazioni sono state accreditate dalla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest per i servizi di welfare leggero quale il servizio di accompagnamento non istituzionale, ai sensi della legge R.T. n. 82/2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) e s.m.i e del relativo regolamento attuativo, approvato con DPGR 29/R del 3 marzo 2010;
- le Associazioni sono iscritte alla Consulta del Terzo Settore.

PREMESSO

CHE emerge con forza nel tessuto sociale nazionale e locale, la necessità di garantire prestazioni integrate per l'assistenza, l'autonomia e l'inserimento sociale delle persone in condizioni di disagio e delle loro famiglie nel contesto della vita quotidiana, al fine di favorire un sostegno ed una migliore qualità della vita;

CHE è volontà della Società della Salute recepire i bisogni sociali emergenti, per realizzare la piena integrazione delle persone che versano in una situazione di forte disagio sociale;

CHE l'art. 7 della legge 266/1991 prevede la convenzione quale atto per la definizione dei rapporti per lo svolgimento di attività di natura sociale;

CHE è obiettivo della Società della Salute mettere in atto tutte quelle iniziative per valorizzare la cooperazione tra l'Ente Pubblico e la realtà del territorio, al fine di contrastare i processi di esclusione dei soggetti svantaggiati, sulla base della definizione di progetti individuali;

CHE sulla base della Legge Quadro n. 328 del 08/11/2000 (art. 1 c. 4°) e della L.R.T. n. 41/2005 (art. 2 c. 3°) le Amministrazioni Pubbliche sono chiamate a riconoscere, agevolare e condividere la progettazione degli interventi con organismi non lucrativi di utilità sociale ed integrazione della rete istituzionale dei servizi;

CHE a fianco delle prestazioni erogate dalle Associazioni nell'ambito delle Convenzioni per l'accompagnamento sociale si collocano altri servizi di trasporto non riconducibili propriamente al

predetto servizio ma che ugualmente costituiscono bisogni effettivi della comunità locale;

CHE tali soggetti possono essere individuati, a titolo indicativo e non esaustivo, in minori in situazione di disagio sociale, minori stranieri sui quali sono in corso progetti di contrasto all'evasione dell'obbligo scolastico, minori per i quali sono attivati percorsi di inclusione sociale in ambito extrascolastico, ecc.;

CHE le Associazioni di volontariato sopra menzionate si sono rese disponibili a effettuare il servizio di accompagnamento sociale "non istituzionale", nello spirito della massima collaborazione e solidarietà;

CHE con deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute n. 2 del 09.02.2012 è stato approvato "Welfare di prossimità: linee operative per l'atto di avvio del Piano Integrato di salute";

CHE con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute n. 21 del 7 settembre 2012 è stato approvato il "Patto Territoriale per il Welfare leggero" il quale provvedimento prevede espressamente lo strumento della convenzione con le associazioni per le attività di accompagnamento sociale e lo sviluppo di servizi collegati in rete di welfare di prossimità;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Società della Salute e Associazione Auser e Associazione Comunale Anziani, per la realizzazione delle attività legate all'accompagnamento di soggetti in condizioni di disagio e specificatamente all'accompagnamento volto a garantire la frequenza di centri ricreativi, attività sportive, attività di inclusione sociale in ambito extrascolastico, frequenza scolastica di ogni ordine e grado, frequenza ai corsi di preformazione formazione e orientamento professionale per i quali sia stato previsto un progetto individualizzato da parte della Società della Salute, ma che non sono ricompresi nelle specifiche categorie di cui alla convenzione generale per l'espletamento del servizio di accompagnamento istituzionale;

Le Associazioni dovranno organizzare il servizio di accompagnamento (andata e ritorno) secondo le indicazioni della Società della Salute, in merito all'individuazione degli utenti, al numero complessivo e alla destinazione degli utenti trasportati, assicurando il massimo rispetto delle esigenze degli utenti stessi, delle loro famiglie e dei servizi coinvolti.

ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nel comune di Sesto Fiorentino in condizione di disagio familiare, sociale ed economico, per i quali sia stato previsto un progetto individualizzato da parte della Società della Salute, per favorire la loro integrazione nel tessuto sociale cittadino e l'esercizio di diritti di cittadinanza (diritto allo studio, al lavoro, alla vita indipendente).

I soggetti destinatari del servizio di cui alla presente convenzione saranno individuati dalla Società della Salute. Il numero stimato di utenti è 20.

Le Associazioni non potranno apportare variazioni alcune a tale elenco se non a seguito di disposizioni concordate con la Società della Salute.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le Associazioni si impegnano ad assicurare l'accompagnamento rivolto ai soggetti e verso le destinazioni individuate all'art. 1 situate prevalentemente nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino.

Le Associazioni forniscono gli automezzi necessari, appositamente attrezzati nelle forme di legge, stipulando adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile, compreso tutti i terzi trasportati, secondo le normative vigenti in materia. Su ciascun automezzo potrà essere previsto oltre l'autista un accompagnatore. L'autista dovrà essere munito dell'idonea autorizzazione di guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi.

L'accompagnatore (se previsto) o l'autista curerà con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante il percorso, la salita e la discesa degli stessi e provvederà affinché all'arrivo vengano affidati all'incaricato che si recherà a riceverli, senza lasciarli in nessun caso incustoditi. Tale prescrizione viene omessa in presenza di esplicita diversa indicazione all'interno del programma individualizzato compilato dai competenti servizi. Potranno essere ammessi sull'automezzo, oltre agli accompagnatori anche i familiari, quando la specifica situazione lo renda necessario. Tale necessità dovrà, in ogni caso, essere comprovata ed autorizzata dai competenti servizi.

I servizi verranno espletati di norma tutti i giorni lavorativi previsti nella programmazione individuale definita da parte del servizio sociale dell'Ente.

L'Ente fornirà l'elenco dei beneficiari dei servizi indicando il nome e il cognome, l'abitazione, la destinazione e gli orari di massima da rispettare per ciascuno di essi. Verranno inoltre precisate, quando risultino essenziali agli effetti del progetto individualizzato, le eventuali specifiche da adottare per i singoli utenti.

L'elenco suddetto e la programmazione individuale saranno predisposti dai soggetti individuati dall'Ente i quali ne cureranno il continuo aggiornamento.

L'attività è prevista in una fascia oraria massima dalle ore 7,00 alle ore 19.00. Rimane facoltà dell'Ente, previo accordo con le Associazioni, utilizzare il trasporto per casi non programmati su richiesta delle famiglie degli utenti o delle associazioni di tutela dei medesimi in corrispondenza di iniziative a favore degli stessi.

Le Associazioni che forniscono il servizio si impegnano a:

1. Rispettare gli orari di presa in carico degli utenti, mantenendo sempre lo stesso percorso.
2. Avvertire le famiglie (o le persone di riferimento) degli utenti qualora si verificassero ritardi sostanziali.
3. Accertarsi sempre che nei luoghi di destinazione (abitazione, centri socializzazione, ecc.) vi sia qualcuno ad accogliere l'utente.
4. Prestare particolare attenzione al cambio personale cercando di mantenere lo stesso personale volontario per uno stesso percorso evitando le rotazioni giornaliere.
5. Accompagnare l'utente, in casi eccezionali di mancanza di familiari al rientro dai centri, scuola, alla sede dell'associazione dove i volontari si attiveranno per il reperimento dei familiari.

Nel caso di interruzioni dovute a qualsiasi causa le Associazioni sono tenute a darne immediata comunicazione all'Ente, nonché alle famiglie dei trasportati ed agli operatori del luogo di destinazione.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e le Associazioni si impegnano a comunicare eventuali cambiamenti della presidenza e della sede delle Associazioni.

Ulteriori disposizioni operative o modulistica saranno previste da appositi disciplinari prodotti e approvati dall'Ente e Associazioni.

ART. 4 – OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione le Associazioni si impegnano:

- a. A garantire la disponibilità di propri volontari/collaboratori per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
- b. Ad assicurare la specifica competenza e preparazione e formazione dei volontari/personale per gli interventi oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente;

- c. Ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi, sia l'Associazione stessa che i volontari impegnati, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando la Società della Salute da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione così come previsto dall'art. 4 comma 1 e art. 7 comma 3, della legge n. 266/1991 ed i relativi decreti ministeriali attuativi. Si impegna inoltre ad assicurare i soci volontari, che prestano le attività di cui trattasi, contro infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa (copia in atti Ufficio amministrativo Sesto Fiorentino)
- d. A svolgere l'attività di cui alla presente convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore;
- e. Le Associazioni dovranno presentare all'Ente con frequenza bimestrale una specifica rendicontazione sui servizi svolti che dovrà contenere l'identificazione degli utenti, le destinazioni, la distanza percorsa secondo una modulistica a tal fine predisposta;
- f. Le risorse minime che le Associazioni di volontariato si impegnano a mettere a disposizione ai fini dello svolgimento del servizio sono quelle che le Associazioni stesse si impegnano a fornire alla sottoscrizione della presente convenzione;
- g. Per ogni nuovo servizio da effettuare, a confermare all'Ente la disponibilità a svolgere effettivamente l'accompagnamento e la data di inizio del medesimo entro 5 giorni dalla segnalazione;
- h. Mettere a disposizione apparecchiatura informatica idonea a ricevere mail contenenti i dati dei servizi da attivare e svolgere.
- i. Le Associazioni con la stipula del presente atto garantiscono il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.81/2008
- j. Le Associazioni con la stipula del presente atto danno atto di aver preso visione del Codice di Comportamento del personale SdS reperibile sul sito web.

ART. 5 - IL PERSONALE DELLE ASSOCIAZIONI

Il personale delle Associazioni, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designata.

ART. 6 - GLI OBBLIGHI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

La Società della Salute si impegna a:

- a. Trasmettere alle Associazioni il documento relativo ai soggetti destinatari dei servizi di cui all'art. 2 della presente convenzione, comprendente: i nominativi dei soggetti, destinazioni, orari relativi al servizio di accompagnamento e ogni ulteriore ed eventuale indicazione utile all'organizzazione del servizio. Tale comunicazione rappresenta la base storica del servizio, la quale potrà subire nel tempo fisiologiche modifiche, che saranno prontamente comunicate
- b. Nomina del Responsabile della gestione della convenzione per la Società della Salute che è individuato nel Responsabile amm.vo Polo di Sesto Fiorentino, Alessandro Collini

ART. 7 – PRIVACY

Questa Società della Salute comunica i dati personali dei soggetti che utilizzano il servizio a alle Associazioni, che sono tenute ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. L.vo 196/2003. Il personale e il volontariato sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone segnalate dai servizi.

I dati dalla Società della Salute comunicati sono affidati alla persona che in base all'organizzazione delle Associazioni ha le funzioni di Titolare ai sensi del codice di cui sopra il quale ha l'obbligo di trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice stesso e delle altre norme in materia di protezione dei dati personali ed in particolare delle seguenti disposizioni:

- a. Il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice;
- b. I dati comunicati non potranno essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
- c. I dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Codice. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso;

- d. Le Associazioni garantiscono il rispetto dei principi di pertinenza, adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nella presente Convenzione.

ART. 8 – SPESE RIMBORSABILI

Per lo svolgimento delle attività delle Associazioni oggetto della presente convenzione si definisce un rimborso delle spese effettivamente sostenute al netto del cofinanziamento delle Associazioni stesse. I servizi di cui all'art. 2 potranno subire nel corso dell'anno variazioni sulla base di modifiche concordate, con relativa ridefinizione delle modalità di effettuazione del servizio, ferme restando le clausole di cui alla presente convenzione.

I rimborsi saranno riconosciuti sulla base delle spese sostenute per i chilometri effettuati, degli automezzi utilizzati, delle spese per le polizze assicurative, spese del personale dedicato ed il rimborso dei volontari e eventuali altre spese documentabile in relazione al servizio svolto al netto del cofinanziamento delle Associazioni.

ART. 9 – PAGAMENTI E CONTROLLI

La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata, da parte delle singole Associazioni con cadenza bimestrale, sulla base delle spese sostenute e dovrà essere corredata da modelli di rendiconto dei trasporti effettuati, forniti dall'Ente, debitamente compilati in tutte le parti.

A fine anno le Associazioni si impegnano a presentare alla Società della Salute copia dei documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute (fatture carburante, manutenzione automezzo, polizze assicurative, ecc.) o autocertificazione dettagliata delle spese sostenute, salvo possibilità per la SdS di richiedere copia della documentazione della spesa auto-certificata.

Il Controllo su tale documentazione, in relazione ai servizi effettuati da parte della Società della Salute, potrà eventualmente dar luogo a un conguaglio rispetto alle somme già ricevute, nell'importo massimo di un 20% in più rispetto al valore della presente convenzione stimato in 10.000,00 euro.

Il rimborso sarà effettuato dalla Società della Salute entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte delle Associazioni e previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva). Le Associazioni si impegnano a trasmettere alla Società della Salute i dati utili per il rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), previsto dalla seguente normativa: L. n. 266/2002, Circolare INAIL n. 7/2008, Circolare del Ministero del lavoro n. 5/2008 e determina dell'Autorità dei Contratti

ART. 10 – QUALITA' DEI SERVIZI

Le Associazioni, affinché le attività svolte e i servizi erogati rispondano a criteri reali di qualità tecnica e sociale, mirati alla efficacia della prestazione ed alla piena soddisfazione dei fruitori, si impegna a garantire:

- la presa in carico entro 3 giorni dalla data della richiesta;
- la preparazione tecnica e motivazionale del personale garantendo che abbiano attenzione e cura verso gli utenti. Si richiede inoltre che, verso i fruitori del servizio, sia tenuto un comportamento di grande attenzione e sensibilità caratterizzato da atteggiamenti cordiali e di cortesia;
- l'affidabilità e l'adeguatezza dei mezzi di trasporto impiegati;
- la sostituzione del mezzo utilizzato, in caso di guasto improvviso, con altro mezzo adeguato in tempi brevi;
- l'impegno in caso di guasto del mezzo o altri eventi che rendano temporaneamente impossibile effettuare i servizi programmati, a ricercare, mediante reciproche intese ed accordi, soluzioni idonee a garantire la prosecuzione dei servizi e minori disagi possibili all'utenza;
- la sostituzione, in caso di assenze impreviste del personale impegnato, con altro personale idoneo.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere alle Associazioni la sostituzione di personale addetto al servizio ritenuto non idoneo o inadatto, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto e della disponibilità con gli utenti e con le loro famiglie. In caso di richiesta di sostituzione le Associazioni si impegnano a provvedere entro un termine massimo di tre giorni.

ART. 11 - DURATA

La presente convenzione ha decorrenza a partire dal 1/01/2016 e avrà validità fino al 31/12/2018.

ART. 12 – INADEMPIENZE E RECESSO

La Società della Salute procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi alle Associazioni le quali dovranno adottare i necessari interventi.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dalla Società della Salute per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale le

Associazioni adottano i provvedimenti necessari. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, la Società della Salute ha la facoltà di recedere dalla convenzione, comunicandolo per iscritto alle Associazioni stesse.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore le Associazioni potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno due mesi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa convenzione.

ART. 13 – CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 14 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di bollo relative alla presente Convenzione se dovute sono a carico delle Associazioni che hanno assolto l'imposta mediante marca da bollo apposta sull'originale agli atti dell'Ufficio.

La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il legale rappresentante della Associazione Auser di Sesto Fiorentino _____.

Il legale rappresentante dell'Associazione Comunale Anziani _____.

Il Direttore della Società della Salute _____.